



Suore di N. S. della Mercede

CASA GENERALIZIA

00199 Roma - Via Ostriana, 22

STATUTO

La Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari ai sensi dell'art. 15, comma quarto del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, attesta che l'Ente: "Provincia Italiana dell'Istituto delle Suore Mercedarie" con sede in Roma - Via Garigliano 86, è una Provincia religiosa canonica dell'Istituto religioso di diritto pontificio approvato con Decreto dato a Roma il 6 maggio 1941 n. 3884/29 riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili dallo Stato Italiano con R. D. dato a Roma il 4 aprile 1939 reg. alla Corte dei Conti il 30 giugno 1939 n. 410 foglio 117.

- L'Istituto religioso, nel perseguimento dei fini istituzionali di culto e di religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale rispondenti alle particolari esigenze e necessità dei tempi e dei luoghi dove l'Istituto è o possa essere presente (ed in questo senso esercita in particolare, senza scopo di lucro, attività educative, assistenziali e ospedaliere.

- I membri che compongono l'Istituto religioso stabiliscono liberamente con esso un rapporto "religionis" secondo le modalità di cui al Diritto Canonico.

- L'Istituto religioso, al proprio interno, è composto di case le quali possono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili.

- Agli effetti civili l'Istituto religioso, agisce per mezzo del legale rappresentante la cui qualifica è certificata dalla Santa Sede.

Il Legale Rappresentante dura in carica sino a quando non venga sostituito e la sua nomina non richiede accettazione in forza del voto di obbedienza.

Il Legale Rappresentante può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione è necessaria:


a) l'autorizzazione del Superiore competente secondo il diritto canonico;

b) nonchè la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla stessa Santa Sede o aventi per oggetto beni di pregio artistico o storico o donati alla Chiesa "ex voto".

La concessione della licenza della Santa Sede costituisce in ogni caso e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione certificazione dell'esistenza dell'autorizzazione di cui alla lettera a).

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili comunque ad esso pervenuti.

Per tutto quanto non espressamente detto in questo Statuto valgono le norme di Diritto Canonico, del Diritto Civile in materia di Enti Ecclesiastici e di quello particolare.



Visto si dichiara autentica la firma
S. Lucia Caddori

La Superiore Generale
S. Lucia Caddori



Roma 26 OTT. 1999 Il Sottosegretario

P. V. Bertolone

